



# COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE

45030 - PROVINCIA DI ROVIGO \_\_\_\_\_

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

*Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica*

### OGGETTO:

**Revisione ordinaria delle società partecipate detenute dal Comune**

IMMD: ESEG:(art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata giorno

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì,

**IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA**  
F.to BOLOGNESE CINZIA

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

<b>GHIROTTI SIMONE</b>	<b>Presente</b>
<b>COLTRO MICHELA</b>	<b>Presente</b>
<b>RIZZI DAVIDE</b>	<b>Presente</b>
<b>BONAFIN FRANCESCA</b>	<b>Presente</b>
<b>FIORAVANTI ROBERTO</b>	<b>Presente</b>
<b>DALL'ARA GIANFRANCO</b>	<b>Presente</b>
<b>CREPALDI ANDREA</b>	<b>Presente</b>
<b>SAMIOLO PAOLO</b>	<b>Presente</b>
<b>ANDREOTTI DAVIDE</b>	<b>Presente</b>
<b>AREGGI ROBERTO</b>	<b>Presente</b>
<b>POZZATO MATTEO</b>	<b>Presente</b>

presenti n.

**11** e

assenti n.

**0**

Partecipa all'adunanza il Dott. **TIEGHI RUGGERO** Segretario Comunale. Il Sig.

**GHIROTTI SIMONE**, nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

**BONAFIN FRANCESCA**

**CREPALDI ANDREA AREGGI ROBERTO**

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

E' presente alla seduta l'Assessore esterno BERTIN SANDRA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 39 del 23-12-2021 COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco, Simone Ghirotto, il quale illustra la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno soffermandosi sulla disciplina normativa in materia di revisione delle società partecipate;

PREMESSO che l'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", in breve "TUSP", prevede testualmente che:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo

*di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. ...";*

CONSIDERATO che:

- a) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del TUSP per partecipazione indiretta si intende la *"partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*;
- b) se ricorrono le condizioni previste dal sopracitato art. 20 del TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, dismettendo:
1. le società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  2. le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  3. nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
  4. le società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
    - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2019 (triennio 2016-2018) e 2020 (triennio 2017-2019) il fatturato medio è stato di almeno 500.000 euro annui;
    - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà sul triennio 2018-2020 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
  5. le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  6. le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;

VISTA la deliberazione n. 29 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la revisione ordinaria delle partecipate per l'anno 2020;

DATO ATTO che il Comune risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie da considerare ai fini della razionalizzazione periodica:

- a) Acquevenete spa, con una quota pari allo 0,31%;
- b) Azienda servizi strumentali srl, con una quota pari allo 0,09%;
- c) Ecoambiente srl, con una quota pari allo 0,50%;
- d) Attiva spa, con una quota pari allo 0,00003%;

VISTA la Relazione sull'attuazione del Piano di revisione ordinaria delle società partecipate per l'anno 2020, allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;

VISTO il Piano di revisione ordinaria delle società partecipate per l'anno 2021, allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, che individua la competenza del Consiglio Comunale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 39 del 23-12-2021 COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del decreto legislativo n.267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, allegati al presente atto;

A seguito di votazione in forma palese per alzata di mano che ha dato i seguenti risultati:

- Consiglieri presenti n. 11 (compreso il Sindaco)
- astenuti n. 0
- Consiglieri votanti n. 11
- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 0

## DELIBERA

1. Di approvare la Relazione sull'attuazione del Piano di revisione ordinaria delle società partecipate 2020, allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
2. Di approvare il Piano di revisione ordinaria delle società partecipate 2021, allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
3. Di dichiarare il presente provvedimento, con successiva separata votazione palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, per i motivi d'urgenza indicati in premessa, con il seguente esito:
  - Consiglieri presenti n. 11 (compreso il Sindaco)
  - astenuti n. 0
  - Consiglieri votanti n. 11
  - voti favorevoli n. 11
  - voti contrari n. 0

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to GHIROTTI SIMONE

IL Segretario Comunale  
F.to TIEGHI RUGGERO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li,

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA F.to  
BOLOGNESE CINZIA

---

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BOLOGNESE CINZIA

**Revisione ordinaria delle società partecipate detenute dal Comune**

**PARERE TECNICO**

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Lì, 21-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to

**TIEGHI RUGGERO PARERE CONTABILE**

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Lì, 21-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to TIEGHI RUGGERO